NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA LEVA AERONAUTICA

Art. 23

Composizione e votazione del Consiglio di leva aeronautica

Il Consiglio di leva aeronautica e' composto:

a) del comandante del Centro di reclutamento e mobilitazione e, in sua assenza, dell'ufficiale dell'Arma aeronautica piu' anziano del Centro stesso, presidente;

b) di un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, membro;

c) di un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico o nella impossibilita' di un ufficiale medico delle altre Forze armate ad infine di un medico civile, membro;

d) di un ufficiale della Regia aeronautica, membro e segretario.

Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente, salvo la decisione non rifletta idoneita' fisica, nel qual caso prevale il voto dell'ufficiale medico.

Perche' la seduta sia valida occorre la presenza di almeno tre membri compreso il presidente.

Versione in vigore dal 16 marzo 1939, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Estremi	Legge 19 gennaio 1939, n. 340
Parte	Seconda — Della leva e del servizio militare aeronautico
Titolo	I — La leva aeronautica
Capo	I — Organi del servizio della leva aeronautica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-all-organizzazione-della-leva-aeronautica/art-23-composizione-e-votazione-del-consiglio-di-leva-aeronautica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it